



COMUNE DI ALBIGNASEGO

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.1/2026

OGGETTO: Sottosezione del PIAO “ Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026- 2028” .

L'anno 2026, il giorno 9(nove) del mese di febbraio, l'organo di revisione giusta nomina disposta con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2025, esprime il proprio parere alla proposta n. 18 del 04/02/2026 di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione sottosezione del PIAO “ Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;*

Esaminata

la proposta di approvazione del piano di fabbisogno di personale 2026-2028 (ricompreso all'interno del

Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni :

ANNO 2026

tipologia rapporto	Profilo	Area	numero
Tempo indeterminato	Operatore tecnico	Operatori	2
Tempo indeterminato	Istruttore Servizi Tecnici	Istruttori	2
Tempo indeterminato	Specialista contabile	Funzionari	2
Tempo determinato	Istruttore amministrativo	Istruttori	1

ANNO 2027

tipologia rapporto	Profilo	Area	numero
Tempo indeterminato	Ragioniere	Istruttori	1

ANNO 2028

tipologia rapporto	Profilo	Area	numero
Tempo indeterminato	Collaboratore Amministrativo	Operatori Esperti	1

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti

entrate correnti anno 2022	20.540.610,75
entrate correnti anno 2023	19.637.206,36
entrate correnti anno 2024	19.127.619,27
media entrate correnti	19.768.478,79
stanziamento definitivo FCDE 2024	1.104.884,50
Media entrate al netto FCDE	18.663.594,29
spesa di personale 2024	3.686.779,56
% rapporto <u>spese di personale 2024</u>/ media entrate correnti - FCDE	19,75%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27%
capacità assunzionali	5.039.170,46

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale:

(2026) macroaggregato 1: € 3.156.014,58

(2027) macroaggregato 1: € 3.156.014,58

(2028) macroaggregato 1: € 3.156.014,58

le assunzioni ipotizzate non comportano un incremento su base annua della spesa di personale in quanto sono sostituzioni di personale che cessa;

- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, (spesa 2026, 2027 e 2028) l'andamento del

valore soglia, considerando la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (euro 18.663.594,29) si presenta come segue:

anno 2025	16,91 %
anno 2026	16,91 %
anno 2027	16,91 %

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
risultato di amministrazione (lett. E)	2.117.920,07	2.563.742,01	2.035.840,85
equilibrio di bilancio (W2)	3.658.208,59	1.898.323,02	1.859.705,91

- con deliberazione n° 47 del 19.12.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso 2026-2028;
- con deliberazione n° 16 del 30.04.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato l'ultimo rendiconto per l'anno 2024;
- il rapporto dipendenti/popolazione, rilevante nell'ambito delle procedure di dissesto, è il seguente: 1/406,35 (considerando la popolazione al 31.12.2025 di 27.632 abitanti ed il personale in servizio pari a n. 68 unità) inferiore pertanto a quello previsto dal decreto del Ministero dell'interno che per la fascia di popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 è pari a 1/152;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2026	2027	2028
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	20,81%	21,17%	21,30%
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	18,85%	19,14%	19,28%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al Totale della spesa di personale	0,24%	0,24%	0,24%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	1,04%	1,04%	1,04%
3.4	Spesa di personale pro-capite	127,41%	127,41%	127,41%
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	4,18%	4,33%	4,48%

8.2	Sostenibilità debiti finanziari	4,01%	4,08%	4,10%
-----	--	-------	-------	-------

Dato atto che l'ente rispetta limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 , come specificato nella seguente tabella :

Verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 - anno 2026		
VOCE		IMPORTO
Costo del personale	+	2.720.974,36 €
Altre spese personale	+	665.929,90 €
Quota personale trasferito in Unione	+	936.649,50 €
Totale decurtazioni	-	1.307.690,05 €
Decurtazioni assunzioni nuovi posti DL 17/2020	-	431.093,06 €
Decurtazione spese eterofinanziate di cui all'art. 1 Legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020		- €
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON TETTO 2011-13	=	2.584.770,65 €
LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013 ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006		2.593.959,43 €
EVENTUALE SFORAMENTO TETTO 2011-13		- 9.188,78 €

Per quanto riguarda le assunzioni da effettuarsi nel corso degli anni 2027 e 2028, si precisa che trattasi di sostituzioni a seguito di pensionamenti che si prevedono nei medesimi esercizi e, pertanto, ad invarianza del costo totale della dotazione organica che risulta confermato sia per l'anno 2027 che per l'anno 2028.

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole sull' Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2026-2028 contenuto nella sottosezione 3.3 della Sezione 3 "Organizzazione capitale umano" del Piano integrato delle attività e organizzazione.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Saraco - Presidente

Dott. Francesco Zangrando - Componente

Dott. Matteo Foltran - Componente

documento firmato digitalmente